

## **MISURE DI BIOSICUREZZA IN ZONE DI RESTRIZIONE E ALTRE MISURE DI BIOSICUREZZA PREVENTIVA**

**Nelle zone di restrizione II e III, a far data dalla loro istituzione e fino alla loro rimozione, devono essere attuate le seguenti misure:**

### **Zone di Restrizione II e III**

Nelle Zone di Restrizione II e III devono essere applicate misure di biosicurezza mirate a ridurre il rischio di introduzione del virus negli allevamenti suini e la sua successiva diffusione. Le principali disposizioni includono:

- verifica delle condizioni di biosicurezza di cui al DM 28 giugno 2022 e delle misure di biosicurezza rafforzata di cui all'allegato III del Reg. (UE) 2023/594 ogni 90 giorni: controllo periodico da parte dei servizi veterinari ufficiali, il cui esito deve comunque essere registrati in Classyfarm entro 96 ore dall'esecuzione, e svuotamento degli stabilimenti non conformi per carenze strutturali o gestionali gravi e non sanabili entro 15 giorni;
- limitazioni agli accessi: vietato l'ingresso nell'area pulita dell'allevamento di personale se non strettamente necessario per la gestione degli animali allevati o da parte dei servizi veterinari ufficiali per la verifica del pieno rispetto dei requisiti di biosicurezza. È vietato l'ingresso nella zona pulita degli allevamenti suini di mezzi agricoli utilizzati per attività non collegate in modo diretto alla attività di allevamento (es: lavorazione campi). Qualora un mezzo debba necessariamente entrare nell'area pulita dell'allevamento, questo può avvenire esclusivamente nel rispetto delle condizioni di biosicurezza previste dalla normativa vigente e informando preventivamente il servizio veterinario ufficiale. Relativamente ad attività non direttamente collegate a quelle di allevamento che prevedano ingresso di persone e mezzi ripetuto e/o prolungato nel tempo, esse devono essere adeguatamente programmate di concerto con il servizio veterinario ufficiale, evitando il periodo estivo o comunque a maggior rischio.
- regolamentazione degli ingressi del personale in allevamento: il personale, compresi i tecnici e i veterinari di fiducia, che svolge la propria attività all'interno delle zone di restrizione deve rispettare un periodo di "inattività" minimo di 48 ore prima di recarsi in allevamenti suini posti fuori dalla medesima zona di restrizione.
- regolamentazione della gestione degli allevamenti: deve essere garantita la separazione funzionale e gestionale (persone e mezzi) tra gli allevamenti da riproduzione e quelli da ingrasso presenti in ZR indipendentemente dall'appartenenza alla stessa filiera. Negli allevamenti in ZR II e III deve essere sempre garantito l'impiego di mezzi dedicati esclusivamente alla medesima ZR anche se appartenenti alla stessa filiera;
- l'utilizzo in allevamento di fieno e paglia di provenienza dalle ZR II e III può essere consentito solo previo stoccaggio per un periodo di almeno trenta giorni per il fieno e di novanta giorni per la paglia in siti dove sia garantita l'assenza di contatto con suini o l'applicazione di un trattamento in grado di garantire l'inattivazione del virus eventualmente presente;
- lo spandimento dei liquami è consentito con le modalità di cui all'allegato C della nota DGSAF prot. 36371 dell'11/12/2024.

### **Zone di Restrizione I**

Per le Zone di Restrizione I, le misure di biosicurezza devono essere mirate alla prevenzione dell'introduzione del virus da altri allevamenti (o comunque dall'esterno) e alla eventuale successiva diffusione. Le principali disposizioni includono:

- verifica delle condizioni di biosicurezza di cui al DM 28 giugno 2022 e delle misure di biosicurezza rafforzata di cui all'allegato III del Reg. (UE) 2024/594: controllo ufficiale almeno due volte all'anno, con un intervallo di almeno quattro mesi tra tali visite, i cui esiti devono comunque essere registrati in Classyfarm entro 96 ore dall'esecuzione e svuotamento degli stabilimenti non conformi per carenze strutturali o gestionali gravi e non sanabili entro 15 giorni;
- regolamentazione degli ingressi del personale in allevamento: il personale, compresi i tecnici e i veterinari di fiducia, che svolge la propria attività all'interno delle zone di restrizione, deve rispettare un periodo di "inattività" minimo di 48 ore prima di recarsi in allevamenti suini posti fuori dalla medesima zona di restrizione.
- regolamentazione degli ingressi di mezzi in allevamento: è vietato l'ingresso negli allevamenti suini di mezzi agricoli utilizzati per attività non collegate in modo diretto alla attività di allevamento (es: lavorazione campi);
- regolamentazione della gestione degli allevamenti: deve essere garantita la separazione funzionale e gestionale (persone e mezzi) tra gli allevamenti da riproduzione e quelli da ingrasso presenti in ZR indipendentemente dall'appartenenza alla stessa filiera. Negli allevamenti in ZR deve essere sempre garantito l'impiego di mezzi dedicati esclusivamente alla medesima ZR, anche se appartenenti alla stessa filiera.

#### **Tutto il territorio nazionale (incluse le zone di restrizione).**

L'utilizzo di fieno e paglia prodotti in zone soggette a restrizione I, II e III è consentito, a condizione che sia assicurata la tracciabilità degli stessi, al fine di escludere qualsiasi contatto con suini. Tali materiali potranno essere destinati, mediante inoltro con procedura canalizzata su autorizzazione del servizio veterinario ufficiale competente sul luogo di partenza e destinazione, ad aziende che allevano animali diversi da suini e cinghiali e nelle quali non siano presenti suini. Un eventuale utilizzo in aziende suinicole può essere consentito previo stoccaggio per un periodo di almeno trenta giorni per il fieno e di novanta giorni per la paglia in siti dove sia garantita l'assenza di contatto con suini o l'applicazione di trattamento in grado di garantire l'inattivazione del virus eventualmente presente.

#### **Misure di Biosicurezza preventiva**

Oltre alle misure di cui sopra, all'interno delle ZR II e III resta comunque ferma la necessità di un approccio improntato al principio di massima precauzione, mantenendo alto il livello di attenzione e di allerta da parte delle Autorità Competenti e degli stakeholders. Pertanto è opportuno adottare costantemente stringenti misure di biosicurezza. Per articolare al meglio le misure, è opportuno individuare i Comuni a rischio, attraverso una categorizzazione del rischio elaborata dagli OEVR, che tenga conto dei seguenti criteri minimi:

- % di allevamenti che sono stati sottoposti a verifica delle misure di biosicurezza attraverso il sistema Classyfarm da parte del servizio veterinario ufficiale negli ultimi 6 mesi;
- % di allevamenti che sono soggetti ad un elevato turn-over (movimentazioni da vita);
- % di allevamenti che appartengono a un'unica filiera con sedi in comuni diversi;
- % di allevamenti semibradi/NON DPA.

Nei comuni categorizzati come a maggior rischio, in particolare in concomitanza del periodo giugno-ottobre, nel quale è stata osservata la maggiore probabilità di ondate epidemiche nel settore domestico, devono essere adottate le seguenti misure preventive:

1. misure di biosicurezza in allevamento

- tutti gli stabilimenti che ricadono nelle ZR II e III (compresi i NON DPA) devono redigere o aggiornare il proprio manuale della biosicurezza, che deve essere approvato tramite vidimazione dal servizio veterinario ufficiale. Il manuale deve riportare una opportuna identificazione dei pericoli, una accurata valutazione del rischio e, in base alle risultanze, individuare le adeguate misure di mitigazione specifiche.
- nel manuale della biosicurezza devono essere riportate, secondo una procedura consolidata, tutte le operazioni di pulizia e disinfezione. In caso di focolaio dette attività devono essere condotte in ottemperanza al Reg. (UE) 2020/687.poiché la promiscuità tra le pratiche zootecniche ed altre attività, come ad esempio le pratiche agricole, rappresenta uno dei principali fattori di rischio individuati per l'ingresso dell'infezione negli allevamenti, è necessario garantire sempre una netta separazione funzionale e gestionale tra le diverse attività. Ad esempio, i mezzi agricoli impiegati nei campi non devono essere introdotti in azienda, se non dopo aver applicato tutte le possibili misure di mitigazione del rischio (individuazione di un percorso dedicato dai campi alla zona sporca dell'allevamento; accurate procedure di pulizia/disinfezione prima di ogni ingresso nello stabilimento; ecc).
- poiché l'ingresso di automezzi e di persone negli allevamenti rappresenta uno dei principali fattori di rischio nella diffusione dell'infezione, è necessario sempre evitare qualsiasi ingresso in allevamento che non sia considerato indispensabile (per esempio ai fini del benessere animale). Pertanto, tutti gli ingressi e le attività non indispensabili e urgenti (per esempio, lavori di manutenzione ordinaria dell'azienda/operazioni di derattizzazione) devono essere procrastinati a un periodo successivo a quello indicato come a rischio. Relativamente alle attività di verifica del rispetto dei disciplinari di produzione presso gli stabilimenti di suini, l'accesso alle zone pulite degli allevamenti dovrà avvenire solo nei casi di effettiva necessità, fermo restando il rispetto delle misure di biosicurezza previste per dette attività.
- per gli ingressi considerati indispensabili, è necessario garantire una meticolosa tracciabilità. Per esempio, tutti i mezzi/persone che accedono per motivi validi, devono essere annotati sul registro visitatori, che conterrà per ciascun ingresso almeno le seguenti informazioni: data dell'ingresso; orario di entrata e di uscita; nominativo della persona; targa dell'automezzo; appartenenza o meno a una filiera (nel caso, indicare quale); motivo dell'ingresso. È fortemente raccomandato un controllo della tenuta del registro da parte del servizio veterinario ufficiale in occasione degli ingressi in allevamento per altre attività ufficiali. Come obiettivo a lungo termine, inoltre, dovrebbe essere valutata la possibilità della registrazione obbligatoria in BDN di tutti questi ingressi, almeno per gli allevamenti con un maggior numero di capi. Questo permetterebbe di categorizzare meglio gli allevamenti in base al rischio di queste connessioni e faciliterebbe enormemente il lavoro dei servizi veterinari ufficiali in caso di infezione.
- fermo restando gli obblighi derivanti dalle risultanze delle verifiche sulle condizioni di biosicurezza da parte del servizio veterinario ufficiale, l'operatore dovrà garantire le misure necessarie per assicurare un adeguato livello di biosicurezza nel proprio stabilimento dal punto di vista strutturale (recinzioni esterne; presenza di una adeguata separazione dai locali di stabulazione in caso di abitazione del detentore all'interno del recinto aziendale; presenza di una efficace zona filtro tra zona sporca a pulita) e gestionale: comportamenti del personale quale uso della zona filtro e corrette procedure di vestizione/svestizione; netta distinzione funzionale tra zona sporca e zona pulita; corretta applicazione delle procedure di disinfezione di personale e mezzi in ingresso in allevamento; utilizzo di materiale monouso; distinzione netta tra attrezzi/utensili utilizzati all'esterno e materiale usato all'interno dell'allevamento; ecc.

- ulteriori misure gestionali di biosicurezza riguardano alcuni obblighi per tutti gli operatori (proprietario, detentore, operai, addetti agli animali ecc.) che lavorano all'interno degli allevamenti suinicoli: è fortemente raccomandato di non lavorare per più di un allevamento (compresi allevamenti appartenenti alla stessa filiera) per l'intero periodo indicato; va disposto il divieto di mangiare all'interno dell'allevamento, di somministrare scarti di cibo ai suini detenuti e di entrare in contatto con suidi detenuti in altro stabilimento e suidi selvatici per le 48 ore successive a ogni giornata di lavoro.

## 2. misure di sorveglianza rafforzata nei suini domestici

- obbligo di campionamento di tutti i verri e le scrofe rinvenuti morti e, in aggiunta, obbligo di eseguire accertamenti diagnostici per PSA anche in caso di aumento localizzato degli aborti e/o della mortalità in suinetti svezzati, negli allevamenti da riproduzione.
- obbligo di campionamento, su base settimanale, dei primi due suini morti di età superiore a 60 giorni o, in mancanza, di qualsiasi suino morto dopo lo svezzamento (superiore ai 20 Kg), in ciascuna unità epidemiologica, negli allevamenti da ingrasso.
- obbligo di campionamento dei suini venuti a morte durante il trasporto verso il macello e/o in attesa di macellazione, in caso di riscontro di una mortalità anomala superiore alla norma all'arrivo delle partite al macello.
- ferma restando la necessità di una valutazione accurata da parte del servizio veterinario ufficiale nel ricorso al regime derogatorio per le movimentazioni, possibilità di autorizzare le movimentazioni da vita solo all'interno delle ZR che possiedono lo stesso livello di rischio.
- blocco condizionato in BDN dei documenti di accompagnamento (DDA o ex Mod.4) per suini sia verso allevamenti e strutture da vita che verso il macello, con l'obbligo di validazione dei DDA da parte del servizio veterinario ufficiale territorialmente competente, subordinata all'esito favorevole dei controlli di cui alle vigenti disposizioni.

## 3. misure generali di gestione negli stabilimenti

- negli allevamenti da riproduzione, valutazione del periodo durante il quale disporre il divieto di fecondazione delle scrofe, di concerto con CEREP e OEVR.
- valutazione del divieto di apertura di nuovi allevamenti semibradi/NON DPA, di concerto con CEREP e OEVR.
- obbligo di partecipazione a corsi di formazione organizzati dalle Autorità Competenti in materia di biosicurezza, per detentori/proprietari/operatori a contatto con gli animali e, in generale, per tutti i lavoratori di allevamenti, inclusi gli allevamenti semibradi/NON DPA.
- per gli allevamenti NON DPA, obbligo di indicare nel manuale della biosicurezza il responsabile dell'adozione delle stesse.